

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

Per: **MARZULLO MARA** (Cod. fiscale MRZMRA73E55H501P), nata il 15.05.1973 a Roma, res.te in Paliano (FR), via del Forte, 72, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: *gianluca.magnani@oav.legalmail.it*), come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Roma, via Fabio Massimo n. 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

- *ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del direttore generale nonché legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

- *resistenti* -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e del relativo Allegato A, come sostituito con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024, recante *fasce di complessità* assegnate alle scuole, nella parte in cui risultano assegnati punti 45 all'Istituto comprensivo *G. Garibaldi* di Genazzano (RMIC8AD00T);

e per quanto di interesse

- della nota interdipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell'attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all'accertamento o meno della loro fondatezza.

- di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* spettante alla Prof.ssa Mara Marzullo per l'a.s. 2024/2025;

IN FATTO

1. la Prof.ssa Mara Marzullo è una Dirigente Scolastica alle dipendenze del convenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito con contratto a tempo indeterminato e con attuale incarico presso l'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Genazzano (v. doc.);
2. il suo incarico presso il suddetto istituto scolastico è stato rinnovato nell'a.s. 2022/2023, pertanto nell'a.s. 2024/25 si trova all'ultimo anno del triennio di assegnazione dell'incarico (v. doc. 6);
3. quello da lei diretto era già lo scorso anno un istituto piuttosto complesso che si articolava su ben quattro plessi oltre alla sede centrale (uno dei plessi, nel Comune di San Vito Romano, comprendente tre diversi ordini di scuola), dislocati su due distinti Comuni (Genazzano, San Vito Romano) e nel quale:
 - gli alunni iscritti erano più di 740;
 - il corpo docente superava le 80 unità;
 - il personale ATA superava le 19 unità;
 - numerosi erano gli alunni stranieri (ben 70)
 - numerosi erano anche gli alunni con disabilità (ben 27);
4. non a caso, nell'a.s. 2023/2024, il suddetto istituto scolastico era stato collocato nella fascia di complessità intermedia (Fascia B) a mente dei criteri stabiliti dal Decreto Dipartimentale 61 del 23/06/2023 (v. decreto in doc. 4);
5. mette conto sin da ora precisare che l'inserimento delle scuole nell'una o nell'altra delle tre fasce di complessità attualmente contemplate dall'ordinamento (A, B e C) deriva dal punteggio assegnato alle stesse a mente di criteri di valutazione prestabiliti ed incide in maniera preponderante ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* dei dirigenti scolastici (cfr. CCNL Dirigenti scolastici del 7 agosto 2024 in doc. 2 e CCNI dell'Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica 01.08.2023 in doc. 3);
6. ebbene, l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Genazzano, a decorrere dal corrente a.s. 2024/25 ha accorpato l'Istituto Comprensivo Pisoniano per un dimensionamento regionale disposto con Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 5 del 04/01/2024, mantenendo il medesimo codice meccanografico (v. delibera in doc. 7);
7. la scuola di Pisoniano, istituita soltanto nel 2020, comprendeva diverse sedi ubicate nei Comuni di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Pisoniano e Sambuci e, per l'effetto, la nuova realtà scolastica diretta dalla ricorrente a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025 consta oggi di ben 11 plessi dislocati in 7 Comuni diversi, di cui 2 classificati come montani, con tempi di percorrenza in macchina tra le sedi più distanti anche di 40 minuti (v. doc. 8, 9, 10, 11 e 14);

8. la scorsa primavera, la Prof.ssa Marzullo, nella qualità, ha via via provveduto, come ogni anno, ad inoltrare al Ministero dell'Istruzione del Merito i dati necessari per l'attribuzione della fascia di complessità alla scuola da lei diretta nell'a.s. 2024/2025 e lo ha fatto (ovviamente) con riferimento al nuovo Istituto comprensivo derivante dall'aggregazione dei due istituti comprensivi di Pisoniano e Genazzano;
9. successivamente, con nota interdipartimentale n. 13105 del 29.04.2024 avente ad oggetto *Attivazione della piattaforma delle "Fasce di Complessità"*, il Ministero convenuto ha invitato Uffici scolastici e ciascuna scuola a trasmettere le informazioni non presenti nel sistema informativo del Ministero e ritenute utili ai fini della graduazione delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2024/2025, quali: numero e dislocazione dei plessi scolastici, eventuale ubicazione scuole/plessi in Comuni montani e isolani ed eventuale complessità HACC (v. nota in doc. 12-B);
10. con la suddetta nota, si invitavano le istituzioni scolastiche a completare la fase di inserimento/validazione dei dati richiesti entro e non oltre il 10 maggio 2024 alle ore 23:59, spiegandosi anche che *"La conferma dei dati da parte del Dirigente scolastico li rende definitivi, previa l'assunzione di responsabilità per quanto dichiarato. Essi potranno essere nuovamente modificabili, se necessario, previa interlocuzione con l'Ufficio Scolastico Regionale."* e che *"Analogamente allo scorso anno scolastico, gli Uffici Scolastici Regionali sono chiamati ad attestare l'avvenuto inserimento delle informazioni sopra indicate da parte delle istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza. Nello specifico, la funzionalità dedicata agli Uffici Scolastici Regionali, che sarà disponibile dal 2 maggio 2024 al 10 maggio 2024 alle ore 23:59, consentirà, per singola istituzione scolastica o per gruppi di scuole selezionate sulla base dei filtri disponibili, di visualizzare le informazioni confermate da parte del DS, e di poter intervenire per:*
 - *attestarne l'avvenuto inserimento;*
 - *renderle nuovamente modificabili da parte dell'istituzione scolastica nel caso siano riscontrate - o segnalate dalla scuola – incongruenze (esclusivamente per le voci da valorizzare);*
 - *modificare o inserire, in via eccezionale, i dati per conto dell'istituzione scolastica nel caso in cui la stessa risulti inadempiente."* (v. doc.);
11. per quanto rileva, il termine del 10 maggio 2024 per l'inoltro dati è stato poi prorogato di tre giorni (v. doc. 13);
12. tramite la suddetta piattaforma telematica, la Prof.ssa Marzullo, nella qualità, ha correttamente e tempestivamente inoltrato tutti i dati richiesti, che per la sua scuola erano quelli aventi ad oggetto, appunto, numero e dislocazione dei plessi scolastici e l'insistenza di alcuni degli stessi in Comuni montani (v. doc. 14);
13. in proposito e con riserva di quanto si riferirà in diritto, corre l'obbligo di evidenziare, sin d'ora, che la funzionalità informatica *"Fasce di complessità"* per i Dirigenti scolastici, disponibile al percorso *SIDI→Gestione Anno Scolastico*, non prevede né memorizzazione, né convalida dei dati inseriti e neppure alert sulla correttezza formale dell'inoltro, né con schermata ad hoc a conclusione della procedura né con

mail successiva; nella procedura de qua inoltre non sono state applicate dall'Amministrazione né le regole comuni di usabilità dei software utilizzati né le linee guida AGID per piattaforme informatiche nella PA (cfr. doc. 12-A e doc. 21);

14. nella seconda metà di maggio 2024 è stata poi decisa ed avviata una revisione complessiva degli indici di complessità delle scuole culminata nel decreto dipartimentale n. 1621 del 25/06/2024, che, rispetto al passato, ha soppresso alcuni indicatori e ne ha introdotti di nuovi, dando in ogni caso maggior risalto a quelli legati al numero di alunni stranieri e di alunni disabili iscritti, al numero degli indirizzi presenti nelle scuole, alle peculiarità di alcuni istituti (ad es. istituti alberghieri, scuole medie musicali ecc.) nonché, infine, all'ESCS - *Economic, Social, and Cultural Status* (legato alle condizioni economiche, sociali e culturali degli studenti iscritti nella singola scuola) (v. doc. 15-A);
15. al suddetto decreto è stato allegato un elenco dal quale risultavano assegnati punti 47 all'I.C. *Garibaldi* di Genazzano (v. doc.);
16. poche ore dopo è stato pubblicato il DD n. 23 del 25/06/2024 - *decreto di attribuzione delle fasce di complessità degli Istituti* con un allegato A, dal quale risultava invece un punteggio alla suddetta scuola pari a 43 con conseguente collocazione della stessa in Fascia B (v. doc. 15-B);
17. con il Decreto Dipartimentale MIM 24 del 27/06/2024, infine, il suddetto istituto scolastico di Genazzano, come risultante dall'accorpamento con l'Istituto comprensivo Pisoniano, è stato definitivamente inserito in un nuovo Allegato A sostitutivo del precedente, con un punteggio pari a 45 (corrispondente alla Fascia B), che è rimasto tale anche dopo l'ennesimo annullamento e sostituzione del suddetto elenco operata con il successivo Decreto Dipartimentale MIM 27 del 10/07/2024; (cfr. in doc. 16);
18. nel decreto DD n. 27/2024 da ultimo richiamato si legge di una variazione nel calcolo dell'indice ESCS per le scuole soggette a dimensionamento e pertanto "PRESO ATTO della necessità di assegnare alle Istituzioni scolastiche di nuova istituzione, relativamente all'indicatore ESCS, il valore medio del territorio provinciale in cui si trovano le Istituzioni scolastiche interessate; PRESO ATTO che, dalla rettifica sopra richiamata, solo 35 Istituzioni scolastiche subiscono una variazione di fascia, in particolare 12 Istituzioni scolastiche passano dalla fascia C alla fascia B e 23 istituzioni scolastiche passano dalla fascia B alla fascia A; RITENUTO, pertanto, necessario provvedere col presente provvedimento contestualmente alla sostituzione dell'Allegato A del decreto n. 24 del 27 giugno 2024;" (v. doc. 16-C);
19. peccato, tuttavia, che con il suddetto provvedimento l'Amministrazione abbia tenuto conto delle sole scuole assegnatarie di nuovo codice meccanografico e non anche di quelle che, pur accorrandosi ad altre, avevano mantenuto il vecchio codice (i.e. la scuola diretta dalla ricorrente che ha infatti mantenuto punti 45 anche all'esito della suddetta ultima pubblicazione);
20. ciò fermo, i criteri da considerare ai fini della determinazione ed assegnazione delle fasce di complessità alle scuole negli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, sono quelli espressamente indicati nel cit. decreto n. 1621 del 25/06/2024 e di seguito riepilogati:

1. dimensione scuola (punteggio massimo 41)

a) numero totale alunni – numero totale degli alunni iscritti e frequentanti (max 17 punti)

da 351 a 650 2 pt.

da 651 a 950 5 pt.

da 951 a 1250 8 pt.

da 1251 a 1550 11 pt.

da 1551 a 1850 14 pt.

oltre 1850 17 pt.

b) numero docenti in servizio nell'istituzione scolastica in organico di diritto su posti comuni, speciali, di sostegno e IRC (max 12 punti)

da 40 a 74 2 pt.

da 75 a 109 4 pt.

da 110 a 144 6 pt.

da 145 a 179 8 pt.

da 180 a 214 10 pt.

oltre 214 12 pt.

c) numero posti ATA in organico di diritto compreso il DSGA

da 7 a 16 2 pt.

da 17 a 26 4 pt.

da 27 a 35 6 pt.

da 36 a 45 8 pt.

da 46 a 55 10 pt.

oltre 55 12 pt.

2. complessità (punteggio massimo 85)

a) pluralità di gradi (max 8 punti)

Infanzia + Primaria 4 pt.

Primaria + Secondaria primo grado 5 pt.

Infanzia + Primaria + Secondaria primo grado 6 pt.

Omnicomprendivo 8 pt.

b) pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di primo grado)

Indirizzo musicale 4 pt.

c) pluralità di indirizzi di studio (solo secondaria di secondo grado) (max 14 punti)

per ogni diverso indirizzo oltre il primo 2 pt.

d) alunni disabili (max 13 punti)

da 10 a 15 1 pt.

da 16 a 40 3 pt.

da 41 a 65 5 pt.

da 66 a 90 7 pt.

da 91 a 115 9 pt.

da 116 a 140 11 pt.

oltre 140 13 pt.

e) numero plessi oltre la sede principale (max 10 punti)

da 1 a 3 2 pt.

da 4 a 6 4 pt.

da 7 a 9 6 pt.

da 10 a 12 8 pt.

oltre 12 10 pt.

f) sezione ospedaliera 3 pt.

g) sezione carceraria 3 pt.

h) capofila rete d'ambito per la formazione 2 pt.

i) centro territoriale di supporto 2 pt.

j) corso serale 2 pt.

k) azienda agraria (doppio bilancio nell'anno di riferimento) 5 pt.

l) istituti alberghieri (gestione econ. sep. nell'anno di riferimento) 5 pt.

m) istituti nautici (con indirizzi ITCN / ITAI / ITCI) 5 pt.

n) presenza sistema HACCP 2 pt.

o) convitto/educando o convitto annesso 4 pt.

p) scuola di riferimento o capofila per ITS 3 pt.

3. contesto socio territoriale (punteggio massimo 33 punti)

a) indicatore ESCS della scuola (**max 7 punti**)

ESCS = 4 1 pt.

ESCS = 3 3 pt.

ESCS = 2 5 pt.

ESCS = 1 7 pt.

b) scuole situate in piccole isole, comuni montani e con particolari finalità 4 pt.

c) alunni stranieri CPIA – si considera il numero di candidati partecipanti al test di livello A2 di italiano L2
(max 4 punti)

da 25 a 54 1 pt.

da 55 a 84 2 pt.

da 85 a 114 3 pt.

da 115 in poi 4 pt.

d) alunni stranieri (compresi quelli dei CPIA) - percentuale alunni privi di cittadinanza italiana frequentanti sul totale degli alunni (non si considera San Marino) (max 12 punti)

dal 1% al 3,9% 1 pt.

dal 4% al 6,9% 2 pt.

dal 7% al 9,9% 3 pt.

dal 10% al 12,9% 4 pt.

dal 13% al 15,9% 5 pt.

dal 16% al 18,9% 6 pt.

dal 19% al 21,9% 7 pt.

dal 22% al 24,9% 8 pt.

dal 25% al 27,9% 9 pt.

dal 28% al 30,9% 10 pt.

dal 31% al 33,9% 11 pt.

dal 34% in poi 12 pt.

- e) numero plessi su più Comuni – Istituzione scolastica con sedi in diversi comuni o, per i CPIA, con diversi punti di erogazione (max 6 punti)

sedi su 2 comuni /punti di erogazione 2 pt.

per ogni comune/punto di erogazione oltre il secondo 1 pt.

(v. doc. 15-A);

21. l'impugnato decreto dipartimentale 24 del 27.06.2024 ha poi stabilito quanto segue:

“ 1. Per l'anno scolastico 2024/2025, tenuto conto sia dei dati dell'organico di diritto sia dei dati relativi ai criteri individuati con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024 acquisiti dal sistema informativo del Ministero, alle istituzioni scolastiche è attribuito un punteggio di complessità, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le istituzioni scolastiche, individuate nell'Allegato A sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:

Fascia A da 53 punti in poi

Fascia B da 32 a 52 punti

Fascia C fino a 31 Punti”

(v. decreto in doc. 16-A);

22. orbene, come premesso, il suddetto istituto scolastico di Genazzano si è visto assegnati 45 punti e per l'effetto è stato collocato nella corrispondente fascia di complessità B (v. doc. 16-B);
23. con numerose segnalazioni via mail e PEC del 26/06/2024, del 09/07/2024 e del 18/07/2024, la ricorrente ha evidenziato una discrepanza tra il punteggio attribuito alla scuola da lei diretta rispetto a quello che avrebbe dovuto riconoscersi alla stessa, tenuto conto degli stringenti criteri stabiliti dalla stessa Amministrazione con il cit. D.D. MIM n. 1621/2024 (v. in doc. 17);
24. nelle prime missive, la dirigente scolastica ha spiegato, infatti, come il punteggio spettante alla sua scuola a mente dei nuovi criteri stabiliti con il cit. decreto dipartimentale fosse pari a 54, in base al seguente elementare conteggio:
- n. 8 (otto) punti per numero alunni iscritti nell'a.s. 2024/2025 (n. 1024 iscritti all'a.s. 2024-2025);
 - n. 6 (sei) punti per numero docenti in organico nell'a.s. 2024/25 (n. 126 docenti in Organico di diritto a.s. 2024/2025);
 - n. 8 (otto) punti per dipendenti appartenenti al personale ATA in organico nell'a.s. 2024/25 (n. 36 unità tra DSGA, AA, AT e CC);
 - n. 6 (sei) punti per pluralità di gradi nell'I.C. Garibaldi di Genazzano (IPS);
 - n. 3 (tre) punti per numero alunni disabili iscritti nell'a.s. 2024/2025 (36);

- n. 5 (cinque) punti per ESCS (2 medio bassa);
- n. 3 (tre) punti per numero alunni stranieri iscritti nell'a.s. 2024/2025 (9,8 %);
- n. 6 (sei) punti per numero plessi oltre la sede principale;
- n. 6 (sei) punti per numero plessi su più Comuni;
- n. 4 (quattro) punti dislocazione di ben due delle sedi succursali dell'Istituto in Comune Montano (Comune di Ciciliano e Comune di Pisoniano),

con conseguente necessità di ricollocazione dell'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Genazzano nella corrispondente *Fascia A*;

25. gli ultimi due dei suddetti reclami, poi, sono stati presentati dalla ricorrente all'esito della divulgazione dei prospetti analitici relativi ai punteggi assegnati ai singoli Istituti Scolastici (10.07.2024), dunque una volta constatati i punteggi assegnati a ciascun criterio/descrittore;
26. con tali esposti, la Prof.ssa Marzullo ha spiegato che l'errore dell'Amministrazione aveva ad oggetto:
 - il punteggio correlato al numero plessi oltre la sede principale (solo 4 punti anziché 6)
 - il punteggio correlato al numero plessi su più Comuni (solo 2 punti anziché 6)
 - il punteggio correlato alla dislocazione di ben due sedi in Comune Montano (0 punti anziché 4 punti)
 chiarendo anche che i punti totali spettanti alla sua scuola erano in realtà 55, tenuto conto dell'indice ESCS cui lei ha avuto accesso soltanto in un secondo momento;
27. nessuna risposta ufficiale è stata mai fornita in riscontro/risposta alle suddette segnalazioni, ma la motivazione inizialmente trapelata in via informale dal MIM ha visto l'odierna ricorrente additata quale responsabile di un incompleto e/o erroneo inoltro dei dati richiesti dal Ministero, con conseguente imputabilità alla medesima DS delle conseguenze connesse al punteggio assegnato alla scuola di Genazzano da lei diretta (v. mail USR Lazio Dott.ssa Mottotese in doc. 18);
28. con PEC del 16/07/2024 la Dott.ssa Marzullo ha anche chiesto all'USR Lazio di attestare la veridicità dei dati da lei dichiarati ma inutilmente (v. doc 19);
29. a fronte dell'ostinato e perdurante silenzio serbato dall'Amministrazione, la ricorrente, con PEC protocollata in entrata dal Ministero convenuto il 29.07.2024, ha quindi inoltrato richiesta di accesso agli atti *ex legge 241/90 al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*, alla *Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*, al *Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione*, oltre che, per conoscenza, all'USR Lazio; il tutto, con l'obiettivo di sincerarsi di quanto accaduto in sede di inserimento, trasmissione ed elaborazione dei dati richiesti ai fini della assegnazione delle fasce di complessità alla sua scuola (v. istanza di accesso in doc. 20);
30. segnatamente, la ricorrente, nel ribadire la correttezza del proprio operato e motivando con l'esigenza di tutelare i suoi interessi economici, ha chiesto ai Dipartimenti del MIM e p.c. all'USR Lazio quanto di seguito trascritto:

file di log dei giorni compresi tra il 30/04/2024 ed il 10/05/2024 (presumibilmente in data 30/04/2024 orario antimeridiano) relativo alla piattaforma software in dotazione al Ministero dell'Istruzione e del

Merito con cui è stata gestita da Codesta Amministrazione la procedura di elaborazione e inoltro dei dati trasmessi da Codesto istituto scolastico attraverso la piattaforma SIDI-Gestione Fasce di complessità, dal computer con I.P. 194.79.211.190, ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità per l'a.s. 2024/2025, con particolare riferimento dell'invio del prospetto relativo a: Numero Plessi, Numero Plessi su più Comuni, Comune montano.

(v. doc.);

31. con nota MIM – Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale prot. 4184 dell'08/08/2024, l'Ing. Davide D'amico ha spiegato quanto segue:

“Con riferimento alla richiesta in oggetto, prot. n. 0003221/U del 29/07/2024, si rappresenta che i dati contestati dalla S.V. sono quelli presenti nel sistema informativo e ivi inserite con i tempi e con le modalità definite nella nota interdipartimentale del MIM n. 13105 del 29/04/2024.

A tal riguardo, si riportano di seguito le singole operazioni che risultano effettuate nel sistema nel periodo di operatività dell'applicativo “Fasce di complessità” disponibile sul SIDI.

Si specifica che i log dell'applicativo sopra citato non si riferiscono alle informazioni puntuali sulle operazioni effettuate dagli utenti per cui non è prevista la memorizzazione, ma registrano lo storico delle operazioni ad ogni variazione di stato. Nel dettaglio, le operazioni effettuate sul codice Istituto RMIC8AD00T sono le seguenti:

- Il giorno 02/05/2024 l'utente DS ha confermato (“stato 2” - Confermato da DS) i seguenti dati (HACCP non esprimibile):

- Comune Montano: SI*
- Comune Isolano: NO*
- Numero Plessi: 9*
- Numero Plessi Stesso Comune: 7*

- Il giorno 15/05/2024, l'utente dell'USR ha annullato la rilevazione riportando lo stato della rilevazione in quello iniziale (“stato 0” - Da Aggiornare e Confermare DS). L'operazione di annullamento ha cancellato i dati precedentemente acquisiti.

- Successivamente, sempre il giorno 15/05/2024, l'utente dell'USR ha confermato la rilevazione (“stato 4” - Confermato da USR) con i seguenti dati:

- Comune Montano: NO*
- Comune Isolano: NO*
- Numero Plessi: 4*
- Numero Plessi Stesso Comune: 2*

Le ultime informazioni registrate nel sistema, convalidate dall'USR, sono state utilizzate per il calcolo del punteggio relativo alla fascia di complessità.”

(v. doc. 21);

32. dunque, per stessa ammissione dell'Amministrazione convenuta, i dati immessi a sistema dalla ricorrente, nella sua qualità di DS, sono stati annullati in un secondo momento dall'Ufficio Scolastico del Lazio che poi ne ha reinseriti a sistema di nuovi, del tutto difformi dai primi; sulla base di tali ultimi dati erronei, il Ministero ha poi provveduto ad assegnare punti 45 alla scuola diretta dalla ricorrente anziché i 55 effettivamente spettanti;
33. i motivi dell'annullamento dei dati trasmessi dalla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Genazzano sono davvero incomprensibili, inspiegabili e certamente mal ponderati vista la non corrispondenza di quelli da ultimo reinseriti a sistema dall'USR Lazio, rispetto alla realtà scolastica in argomento;
34. in ogni caso, il processo di definizione ed attribuzione delle fasce a mente dei nuovi criteri definiti con dm 1621 del 25/06/2024, già avviato con tempistiche assolutamente incongrue (pubblicazione del decreto nel periodo di apertura dei termini per la richiesta della mobilità DS per l'a.s. 2024/2025), non è stato portato avanti con la dovuta trasparenza ed efficienza, considerato anche l'ostinato silenzio serbato dal suddetto Ufficio territoriale ai numerosi interpellati inoltrati dalla ricorrente tra giugno e luglio scorsi;
35. inspiegabile appare altresì il mancato adeguamento in autotutela del punteggio assegnato all'Istituto scolastico Garibaldi pur a fronte dell'evidenza dell'errore commesso dall'Amministrazione;
36. la denunciata condotta dell'USR Lazio e la ingiusta collocazione dell'Istituto *Garibaldi* in Fascia B arrecano grave pregiudizio economico e professionale alla ricorrente;
37. nel caso di specie, per giunta, non vi è stato alcun bilanciamento tra l'interesse dell'Amministrazione alla celere adozione dei provvedimenti avversati con l'esigenza, riconducibile a trasparenza e buon andamento della p.a. - perciò nello schema del citato art. 97 Cost – di correggere in autotutela un proprio evidente errore di assegnazione fascia di complessità all'Istituto comprensivo Garibaldi di Genazzano;
38. ad ogni modo non sussistevano né sono dimostrabili ragioni dell'Amministrazione convenuta che giustifichino la mancata apertura di una istruttoria sulla segnalazione della Prof.ssa Marzullo, nella qualità, nonché la stessa decisione di pubblicare gli esiti di siffatto riconoscimento con tale singolare celerità, senza neppure contemplare una qualche finestra temporale per eventuali reclami dei diretti interessati (v. in diritto);
39. a tale ultimo proposito, si evidenzia che l'ultima rettifica delle fasce di complessità risale al 10/07/2024, allorquando il Ministero convenuto, con DD n. 27 recante pari data, ha pubblicato un nuovo Allegato A sostitutivo del precedente; questo dimostra, semmai ve ne fosse bisogno, che, nel caso di specie, sussisteva tutto il tempo per accogliere le segnalazioni della ricorrente nella qualità (cfr. doc. 16-C e doc. 17);
40. non esistono controinteressati nel presente giudizio, atteso che l'attribuzione alle scuole di una fascia di complessità piuttosto che un'altra scaturisce automaticamente dal punteggio conseguito dalle stesse sulla base di criteri prestabiliti, tassativi e facilmente verificabili, che non lasciano alcun margine di discrezionalità ai singoli Uffici scolastici regionali su tale assegnazione; in ogni caso le fasce di

complessità *sub iudice* entrano in vigore dal corrente a.s. 2024/2025, anno rispetto al quale non si è neppure ancora aperta la contrattazione nazionale integrativa che dovrà attribuire il valore economico a ciascuna di esse;

IN DIRITTO

1. ***VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 1621 DEL 25/06/2024***
2. ***ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ.***
3. ***VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PA (ART. 97 COST.)***
4. ***VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO***

1. premessa: breve riepilogo della vicenda de qua

Nei limiti di interesse, si ribadisce quanto anticipato in premessa circa il fatto che nella vicenda *de qua* viene in questione la discrepanza tra punteggio spettante e punteggio assegnato all'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Genazzano (RMIC8AD00T) ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità per l'a.s. 2024/2025.

Si è dato e conto e dimostrato che, a mente dei nuovi criteri fissati dal decreto dipartimentale MIM n. 1621 del 25/06/2024, il suddetto istituto avrebbe dovuto vedersi assegnati punti 55 con conseguente automatica collocazione in fascia di complessità A, a mente dell'art. 2 del successivo Decreto Dipartimentale MIM 24 del 27/06/2024, laddove è stabilito che "*Le istituzioni scolastiche, individuate nell'Allegato A sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:*

Fascia A da 53 punti in poi

Fascia B da 32 a 52 punti

Fascia C fino a 31 Punti"

Orbene, così non è stato perché nel cit. allegato A del D.D. MIM 24/2024, la scuola di Genazzano è stata erroneamente inserita in corrispondenza della Fascia B con punti 45 anziché in Fascia A con punti 55.

Nel caso di specie, gli errori commessi dall'Amministrazione riguardano:

- il punteggio correlato al numero plessi oltre la sede principale (solo 4 punti anziché 6)
- il punteggio correlato al numero plessi su più Comuni (solo 2 punti anziché 6)
- il punteggio correlato alla dislocazione di ben due sedi in Comune Montano (0 punti anziché 4 punti)

Che l'errore sia attribuibile solo ed unicamente all'Amministrazione convenuta è certificato dal contenuto

della nota prot. 4184 dell'08/08/2024 che il Ministero *Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale* ha emesso per riscontrare l'istanza di accesso agli atti della Dott.ssa Marzullo; nella stessa si è dato conto del fatto che i dati inseriti dalla ricorrente sono stati annullati in un secondo momento dall'USR Lazio che ne ha poi inseriti di nuovi, del tutto difformi da quelli originari

Tali nuovi dati, non corrispondenti alla suddetta realtà scolastica hanno inciso negativamente sul punteggio assegnato alla stessa.

2. sulla complessiva condotta assunta dall'Amministrazione convenuta

Per i motivi che verranno meglio illustrati nei paragrafi successivi, la condotta dell'Amministrazione è assolutamente inspiegabile ed ingiustificata, essendosi quest'ultima rifiutata di operare, in autotutela, una banale rettifica del punteggio assegnato alla scuola di Genazzano diretta dall'odierna ricorrente, pur a fronte di un errore di natura materiale del tutto evidente e per giunta riconducibile alla stessa controparte, che era stato oltretutto tempestivamente e chiaramente segnalato dalla Prof.ssa Marzullo, nella qualità, prima della pubblicazione degli esiti.

Orbene, considerando anche l'evidente mancanza di ragioni particolari di urgenza che imponessero la pubblicazione degli esiti di siffatta procedura proprio entro e non oltre il 27 giugno us, testimoniata anche dalla successiva sostituzione della tabella di assegnazione punteggio in data 10 luglio 2024, la condotta di controparte viola le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, distinguendosi anche per un evidente eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento tra dirigenti, nonché per la palese violazione del principio della trasparenza e del buon andamento della PA (art. 97 cost.) oltreché per la manifesta violazione del *dovere del soccorso istruttorio* (v. infra).

3. motivi di censura

a) *eccesso di potere e violazione del principio della trasparenza e buon andamento della pa (art. 97 cost.)*

Mette conto anzitutto rimarcare che la discrezionalità della Pubblica amministrazione costituisce attività attraverso la quale si effettua un bilanciamento di interessi in ipotesi anche divergenti e/o contrapposti che culmina, poi, in una scelta rivolta a soddisfare sempre l'interesse pubblico individuate come primario.

Ebbene, nel caso de quo, il tacito diniego opposto alla richiesta della ricorrente di rettifica in autotutela dell'erroneo punteggio attribuito alla scuola di Genazzano ai fini dell'assegnazione della fascia di complessità, si è risolto in una decisione del tutto arbitraria ed ingiusta dell'Amministrazione, la quale non ha agito per la tutela di contrapposti interessi superiori né secondo criteri oggettivi e rispondenti ai principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, tralasciando per giunta di contemperare le presunte

e denegate esigenze di celerità nella definizione della procedura di assegnazione delle fasce di complessità con i vantaggi che dall'accoglimento della suddetta richiesta scaturirebbero tanto per la Dirigente scolastica ricorrente quanto per la stessa scuola e comunità scolastica da lei guidata, sotto il profilo dell'efficienza e della funzionalità.

D'altronde, il *principio di ragionevolezza* imponeva che, in riferimento al caso concreto, l'Amministrazione convenuta adottasse un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire, supportato da adeguata motivazione e che nel perseguimento dell'interesse pubblico primario, passasse in rassegna tutti quelli eventualmente confliggenti con lo stesso nonché tutte le possibili circostanze di fatto e di diritto, ivi compreso lo stesso *bene della vita* perseguito dalla ricorrente.

Orbene, nella condotta dell'Amministrazione non vi è traccia alcuna di quella pur doverosa ponderazione degli interessi in campo (anche della stessa PA) ai fini di un oculato bilanciamento degli stessi.

In una stringata risposta alla ricorrente, l'Amministrazione si è limitata a riferire che il punteggio assegnato all'Istituto comprensivo di Genazzano corrisponde ad una rilevazione effettuata con tempi e modalità di cui alla nota interdipartimentale del MIM n. 13105 del del 29.04.2024 (doc. 12-B).

b) disparità di trattamento

Nel caso di specie appare solare la *disparità di trattamento* tra scuole (ed indirettamente tra dirigenti scolastici), che pur a fronte di criteri prestabiliti, tassativi e di generalizzata applicazione, hanno visto valutate con diverso metro di giudizio le rispettive caratteristiche utili ai fini della graduazione nelle varie fasce di complessità e tutto questo per motivi riconducibili a piccole e veniali irregolarità, peraltro tutte imputabili all'Ufficio scolastico del Lazio.

Tale disparità viola apertamente non soltanto gli art. 3 e 97 Cost ma anche gli artt. 45 e 52 del D.Lgs 165/2001, viste anche le ricadute pregiudizievoli sullo stipendio della ricorrente che derivano dall'erronea attribuzione della fascia di complessità all'Istituto scolastico Garibaldi con sede centrale a Genazzano.

c) violazione del dovere del soccorso istruttorio

Quand'anche codesto Ill.mo Tar adito dovesse ritenere superabili le censure di cui sopra, non potrà in ogni caso non considerare il fatto che imponevano comunque all'Amministrazione convenuta la regolarizzazione di eventuali attestazioni errate in sede di inoltro dati per via telematica, il combinato disposto degli artt. 97 Cost., e 6 della L. 241/90.

In proposito, mette conto anzitutto rimarcare come la funzionalità informatica "*Fasce di complessità*" per i Dirigenti scolastici, disponibile al percorso *SIDI→Gestione Anno Scolastico*, non prevedesse convalida e/o

notifica o alert di validazione dei dati inseriti e/o sulla correttezza formale dell'inoltro né con schermata ad hoc a conclusione della procedura né con mail successiva.

Si consideri pure che, nella procedura de qua, non sono state rispettate dall'Amministrazione né le regole comuni di usabilità dei software utilizzati né linee guida AgID per piattaforme di approvvigionamento digitale nella PA (v. guida in allegato).

Tutto questo in spregio ai più elementari principi di cautela e standard operativi pur doverosi in sede di elaborazione ed inoltro dati per via telematica.

In ogni caso, si evidenzia come la ricorrente, anche in tale denegata eventualità, abbia in ogni caso sanato eventuali incompletezze e/o errori in virtù delle segnalazioni e dei reclami inoltrati all'Amministrazione subito dopo aver appreso del punteggio ottenuto dalla sua scuola, reclami con cui ella ha ben spiegato i suoi motivi di doglianza e soprattutto chiarito i motivi dell'errore commesso dall'USR Lazio.

Il tutto è avvenuto in tempi pienamente compatibili con le esigenze organizzative di celerità e speditezza della procedura, visto e considerato che, la prima delle numerose segnalazioni della Prof.ssa Marzullo risale a ben 10 giorni prima dell'ultima versione dell'elenco – Allegato A relativo alle fasce di complessità delle scuole, pubblicata con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024.

Ad ogni modo, nel caso di specie non ha trovato ingresso il “*dovere di soccorso*”, pacificamente riconosciuto in tutti i casi di mera integrazione della documentazione incompleta.

Dunque, la condotta dell'amministrazione convenuta viola apertamente i dettami di legge, anche a mente dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia. E' ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale “... *il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).*

Ed ancora: “*Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere all'esclusione dalla procedura selettiva*” (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).

Per giunta, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) <<*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di*

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (...)>>;

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa “... E’ ... ormai principio basilare dell’azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), **spetta all’amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi)**” (cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008)

D'altronde, come spiegato anche da Codesto Tar Lazio in più recenti sentenze: “... **A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell’istanza di revisione del punteggio Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. “dovere di soccorso” previsto in via generale dall’art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l’invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la “par conditio” dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto E che comunque, nel caso specifico, l’opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all’inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio.** (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG).

Dunque, fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell’Amministrazione convenuta, che risultassero irrimediabilmente tardive le precisazioni rese dalla ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione della scuola di Genazzano prima della pubblicazione della versione definitiva dell’Allegato A relativo alle fasce di complessità assegnate alle scuole del territorio nazionale.

d) ancora sulla intervenuta violazione del principio della trasparenza e buon andamento della pa (art. 97 cost.)

Non può servire a giustificare l’operato dell’amministrazione neppure una qualsivoglia ipotetica

argomentazione difensiva volta a scaricare le responsabilità della gestione dei processi di graduazione dei candidati del concorso sui software (i.e. *algoritmo*) in uso presso l'Amministrazione scolastica convenuta e questo perché di ineludibile nei processi informatizzati non c'è né ci può essere alcunché.

In proposito mette conto rimarcare che, come evidenziato da numerosi interpreti, il Min. dell'Istruzione e del Merito ha da tempo avviato una progressiva “... ***dismissione delle redini della funzione istruttoria ed alla abdicazione rispetto a quella provvedimentale***” in favore di (spesso fallaci) sistemi informatizzati ed automatizzati (v. giurisprudenza infra).

La direzione intrapresa dall'Amministrazione sotto tale profilo è palesemente illegittima perché se da un lato appare del tutto lecita (ed al passo con i tempi) la scelta di avvalersi in maniera sempre più incisiva e penetrante di sistemi informatizzati e software nella gestione del proprio personale e delle procedure concorsuali, dall'altro, tuttavia, non appare altrettanto legittimo abdicare alle funzioni amministrative e provvedimentali come più volte rimarcato da Codesto TAR allorquando quest'ultimo è stato investito di questioni aventi ad oggetto la formazione di graduatorie per concorsi, mobilità procedure selettive ecc. (v. ex multis sentenza TAR Lazio – Sez. III[^] Bis n. 2958/2021 nella quale si legge: “[...] *quanto alla presentazione della domanda con modalità telematiche, con cui la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, il Collegio ha già più volte avuto occasione di evidenziare che l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo – anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche ... Ed invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato*” (Tar Roma, Lazio, sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126).

Più in generale, poi, l'orientamento della Giustizia amministrativa sullo spregiudicato uso di algoritmi da parte del MIUR è quello per il quale “... *il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. L'utilizzo di procedure “robotizzate” non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva.*” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 2270/2019).

Codesto TAR Lazio ha più volte rimarcato che non si può demandare allo strumento informatico lo

svolgimento dell'intero procedimento amministrativo. In mancanza dell'intervento dell'uomo nel procedimento amministrativo, viene a mancare secondo la suddetta Autorità una vera e propria attività amministrativa. Il meccanismo informatico o matematico è infatti del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa.

“[...] Alle procedure informatiche va riservato un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.. ... Invero il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguire ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.” (da sentenza TAR Lazio – Sez. III[^] Bis n. 10964/2019).

Orbene, nel caso di specie, quella che doveva essere una banale e veloce rettifica in autotutela di un punteggio manifestamente erroneo assegnato ad una scuola, si è trasformata in una operazione apparentemente impossibile da mettere in campo, proprio a causa di siffatta “... dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale”.

Tutto ciò premesso, la ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

A) IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:

1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

- del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e dell'Allegato A – come sostituito dal decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024 - recante elenco scuole e corrispondente fascia di complessità assegnata, nella parte in cui l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano (RM) risulta associato alla Fascia B con punti 45;
- della nota interdipartimentale n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell'attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all'accertamento o meno della loro fondatezza.
- di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione delle risorse e unità di personale assegnate all'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano (RM) nonché ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* spettante alla Prof.ssa Mara Marzullo per l'a.s. 2024/2025;

2) per i medesimi motivi ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta la sospensione dei provvedimenti avversati;

Spese e competenze della fase cautelare rifuse e distratte;

B) NEL MERITO:

1) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:

- del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e dell'Allegato A – come sostituito dal decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024 - recante elenco scuole e corrispondente fascia di complessità assegnata, nella parte in cui l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano (RM) risulta associato alla Fascia B con punti 45;
- della nota interdipartimentale n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell'attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all'accertamento o meno della loro fondatezza;
- di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione* spettante alla Prof.ssa Mara Marzullo per l'a.s. 2024/2025;

2) per i medesimi motivi ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta di disporre per la rettifica del punteggio assegnato all'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano (RM) ai fini della assegnazione della fascia di complessità da 45 punti a 55 punti e, conseguentemente, disporre affinché il suddetto Istituto scolastico venga collocato in fascia di complessità A per l'a.s. 2024/2025;

Spese e competenze rifuse e distratte;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede:

1. disporsi, se del caso, per la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami;
2. disporsi per l'acquisizione della ulteriore documentazione agli atti dell'Amministrazione centrale e/o dell'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano (RM) ritenuta necessaria ai fini della definizione del presente giudizio;
3. disporsi CTU;
4. ordinarsi all'Amministrazione convenuta di produrre in giudizio il *file di log dei giorni compresi tra il 30/04/2024 ed il 10/05/2024 (presumibilmente in data 30/04/2024 orario antimeridiano) relativo alla piattaforma software in dotazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito con cui è stata gestita da Codesta Amministrazione la procedura di elaborazione e inoltro dei dati trasmessi da Codesto istituto scolastico attraverso la piattaforma SIDI-Gestione Fasce di complessità, dal computer con I.P. 194.79.211.190, ai fini dell'attribuzione della fascia di complessità per l'a.s. 2024/2025, con particolare riferimento dell'invio del prospetto relativo a: Numero Plessi, Numero Plessi su più Comuni, Comune montano*

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La scrivente difesa ritiene che non vi siano controinteressati nel presente giudizio.

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui Codesta Autorità non fosse del medesimo avviso, allora si evidenzia che una notifica del ricorso, nei modi ordinari, a tutti gli eventuali altri controinteressati sarebbe

particolarmente gravosa per la Scrivente difesa anche e soprattutto in considerazione del numero e delle difficoltà di identificazione degli stessi.

Codesto TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tanto premesso,

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati tra i dirigenti scolastici con incarico presso scuole classificate in Fascia A nell'Allegato A del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024, come sostituito dal Decreto Dipartimentale MIM 27 del 10/07/2024;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi";
6. l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

Ai sensi del D.P.R. 115/2012, il Contributo unificato dovuto dalla ricorrente è di € 325,00, vertendosi in materia lavoro.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. a) C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006,
b) CCNL per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica del 15.07.2010;
2. CCNL Dirigenza scolastica 2019/2021 del 7 agosto 2024;
3. CCNI dell'Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica del 01.08.2023;
4. Decreto Dipartimentale 61 del 23/06/2023;
5. a) circolare MIM - *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione* sulla mobilità dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025;
b) circolare USR Lazio prot. 38025 del 17.06.2024 avente ad oggetto *Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2024*;
6. ultimo contratto di incarico alla ricorrente presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano (RM);
7. Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 5 del 04/01/2024;
8. stampa rilevazione alunni con disabilità iscritti presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano nell'a.s. 2024/2025;
9. elenco personale docente in organico di diritto presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano per l'a.s. 2024/2025
10. interrogazione posti ATA in organico di diritto presso l'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano per l'a.s. 2024/2025;
11. organico complessivo di fatto dell'Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano per l'a.s. 2024/2025;
12. a) linee guida AGID sull'accessibilità dei documenti informatici;
b) nota interdipartimentale MIM n. 13105 del 29.04.2024 e FAQ fasce di complessità;
c) FAQ ministeriali sulle fasce di complessità delle scuole;
13. nota MIM - *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali* prot. 14007 del 10.05.2024 avente ad oggetto proroga funzioni di inserimento dati al 13 maggio 2024;

- 14.** a) quadro statistico sedi scolastiche Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano nell'a.s. 2024/2025;
b) riepilogo anagrafe plessi Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Genazzano per l'a.s. 2024/2025;
c) stralcio elenco ufficiale MIUR dei Comuni di montagna;
- 15.** a) decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024;
b) decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 25/06/2024;
- 16.** a) Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024;
b) Allegato A con elenco scuole e corrispondenti fasce di complessità per l'a.s. 2024/2025;
c) Decreto Dipartimentale MIM 27 del 10/07/2024
d) nuovo Allegato A sostitutivo del precedente;
- 17.** segnalazioni/reclami della ricorrente a mezzo mail e PEC del 26/06/2024, del 09/07/2024 e del 18/07/2024;
- 18.** mail USR Lazio a firma Dott.ssa Azzurra Mottolese del 27.06.2024;
- 19.** PEC Dott.ssa Marzullo del 16/07/2024 avente ad oggetto richiesta all'USR Lazio di attestazione veridicità dei dati da lei dichiarati;
- 20.** istanza Prof.ssa Mara Marzullo del 29.07.2024 avente ad oggetto richiesta di accesso agli atti ex lege 241/90;
- 21.** nota di risposta MIM – *Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale* dell'08/08/2024;

Albano Laziale, 23 settembre 2024

Avv. Gianluca Magnani